

**CAPITOLATO  
POLIZZA**

**RESPONSABILITA' CIVILE TERZI ED OPERATORI**

**ALTO CALORE SERVIZI s.p.a.  
Corso Europa 41  
83100 - AVELLINO  
P.IVA: 00080810641**

*Assidea & Delta srl  
Broker di Assicurazione*

15/02/2006


## Polizza Responsabilità Civile Generale

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per **CONTRAENTE** : l'Alto Calore Servizi spa che stipula il contratto;
- per **ASSICURATO** : il soggetto il cui interesse è tutelato dall' assicurazione;
- per **SOCIETA'** : ciascuna Impresa Assicuratrice;
- per **ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione;
- per **POLIZZA** : il documento che prova l'assicurazione;
- per **PREMIO** : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
- per **RISCHIO** : la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per **SINISTRO** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
- per **INDENNIZZO** : la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
- per **COSE** : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per **FRANCHIGIA** : l'importo prestabilito che viene dedotto per ogni sinistro dall'indennizzo e che rimane a carico del Contraente;
- per **SCOPERTO** : la percentuale prestabilita che determina la parte dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico del Contraente.



## **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di gestore di acquedotti, di reti fognarie, di impianti di depurazione di acque reflue e di monitoraggio.

La Società prende atto che gli acquedotti sono costituiti da condotte esterne adduttrici, reti interne distributrici, reti fognarie ed impianti di sollevamento.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni omesse, inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, purché tali omissioni, inesatte o incomplete dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente comunque dovrà corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

### **2. Altre assicurazioni.**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Ove sussistano, per quanto coperto dalla presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **3. Esonero denuncia sinistri precedenti.**

L'assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione

### **4. Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'art.1901 C.C., sarà versata entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento, ferme restando le prestabilite date di scadenza delle successive rate di premio.

Per le rate successive il termine utile per il pagamento del premio sarà di 60 giorni dal nuovo inizio della garanzia, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

### **5. Durata del contratto.**

Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula e non sarà tacitamente rinnovabile, tuttavia le parti hanno facoltà di rescinderlo al termine di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

La Società in ogni modo riconosce al Contraente, previa comunicazione da inviarsi con preavviso di almeno 15 gg., la facoltà alla scadenza di prorogare il contratto per un ulteriore anno o per un minor periodo, non inferiore comunque a mesi tre e la Società si riserva di accettare.

## **6. Modifiche dell'assicurazione.**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **7. Variazioni del rischio.**

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

## **8. Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **9. Clausola Broker.**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile Assidea & Delta srl – Via Matteo Greco n. 3 – 84134 Salerno. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Assidea & Delta srl la quale tratterà con la Compagnia Assicuratrice o in caso di coassicurazione con la Delegataria.

I premi di polizza saranno regolati dal Contraente all'Assidea & Delta srl che provvederà a rimmetterli alla Compagnia Assicuratrice o, in caso di coassicurazione, a ripartirli tra i coassicuratori, restando l'unica obbligata nei confronti della/e Compagnia/e.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche ai sensi del 1901 C.C. del pagamento così effettuato.

Agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente, si intenderà fatta dal Contraente stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici le quali riconosceranno al Broker sopraindicato commissioni pari a quelle riconosciute normalmente alla propria rete di vendita. Qualora l'offerta sia stata presentata per il tramite dell'agenzia territorialmente competente questa riconoscerà al broker provvigioni nella misura del settantapercento dell'aliquota provvigionale da essa normalmente percepita dalla Compagnia mandante.

In ogni caso ciò non comporterà un costo aggiuntivo per il Contraente.

## **10. Coassicurazione (ove operante).**

Il rischio di cui alla presente polizza è ripartito per quote tra le Società di cui al riparto di coassicurazione che sarà allegato al contratto e che riporterà in dettaglio le quote di rischio singolarmente assunte, i premi, gli accessori e le tasse spettanti a ciascuna Società.

La firma apposta dalla Società delegataria, per mandato delle singole coassicuratrici, rende per ogni effetto valida la polizza riferibilmente alle quote di cui al riparto di coassicurazione.

Ogni comunicazione s'intende quindi fatta e/o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto delle coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella d'incaricare esperti (periti, medici, consulenti etc.).

In caso di sinistro la compagnia delegataria provvederà comunque al pagamento dell'intero indennizzo liquidato a termini di polizza, fatto salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti delle coassicuratrici in proporzione alle rispettive quote da esse assicurate.

## **11. Regolazione premio.**

Essendo il premio della presente polizza calcolato su elementi variabili, esso è anticipato, in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio.

A tal fine entro novanta giorni dalla fine d'ogni periodo assicurativo il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società.

Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società, a mezzo raccomandata A. R., deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' salvo per la Società il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi la regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione finché perdura tale inadempimento.

Per il computo del premio e della relativa regolazione si farà riferimento alle risultanze dei libri contabili del Contraente, che si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società degli accertamenti e controlli.

## **12. Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di novanta giorni. In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

## **13. Interpretazione del contratto.**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione

## **14. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **15. Foro competente.**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.



<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI</b>
--

**16. Oggetto dell'assicurazione R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere.

**17. Novero di terzi.**

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso; nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato è una persona giuridica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da esso dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il Legale Rappresentante, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio.

**18. Rischi esclusi**

Non si comprendono i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione. L'assicurazione comprende comunque la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, da dipendenti e collaboratori in genere, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati;
- II. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- III. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- IV. conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- V. da furto di cose altrui, salvo quanto l'Assicurato sia chiamato a rifondere in quanto civilmente responsabile per ciò che è previsto dall'art. 1783 e seguenti C.C.;
- VI. da detenzione o impiego di esplosivi;
- VII. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- VIII. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- IX. da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, atti terroristici e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti;
- X. connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

**19. Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).**

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 nr. 1124 ed ai sensi del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da esso dipendenti, nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs 38/2000. La Società si obbliga a rifondere anche le somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che il Contraente sia condannato a pagare;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e del D. Lgs 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 38/2000.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti ai sensi tutti del D. Lgs 626/94 nonché D. Lgs 494/96 e successive modificazioni.

E' equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso lo stesso o per suo conto, sia in via continuativa sia temporanea che sporadica, compresi i terzi che partecipano anche occasionalmente all'attività svolta dal Contraente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di legge.

## **20. Rischi esclusi dalla garanzia RCO.**

Non si comprendono i danni:

- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- II. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- III. conseguenti ad amianto;
- IV. conseguenti a campi elettromagnetici;
- V. da atti di terrorismo da chiunque compiuti.

## **21. Malattie Professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, con esclusione di asbestosi e silicosi, tassativamente indicate dalle tabelle allegate al DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal DPR 09 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali o dovute a causa di servizio,

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché denunciate entro 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione è efficace a condizione che al momento del sinistro il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

La Società ha diritto d'effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## **22. Estensioni di garanzia.**

**A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:**

22.1 RC derivante al Contraente dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura, prefabbricati, containers e pertinenze.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

La garanzia s'intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

S'intendono comunque esclusi i danni da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Sono compresi in garanzia i danni da spargimento di acqua unicamente se derivanti da rottura accidentale di tubazioni o condutture.

22.2 RC derivante all'Assicurato da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato, restando inteso che, qualora detti lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

22.3 RC che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Gli appaltatori e loro subappaltatori, i cottimisti ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

22.4 RC derivante dal servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;

22.5 RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione d'insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario all'Assicurato;

22.6 RC che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da esso detenute. La copertura è prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con il rischio accessorio su polizze di ramo incendio;

22.7 RC derivante al Contraente per la circolazione di biciclette e ciclofurgoni senza motore, purché condotti da proprio personale dipendente.

22.8 RC derivante dalla proprietà ed uso di carrelli-elevatori, elettro-scale, macchine operatrici speciali, escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla L. 24.03.69 n. 990.

22.9 A parziale deroga dell'art. 18 punto IV è compresa la RC derivante all'Assicurato per i danni diretti e conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati da rottura accidentale d'impianti e/o condutture.

22.10 Danni alle condutture, cavi, e agli impianti sotterranei in genere.

22.11 Danni provocati a mezzi sotto carico, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.

22.12 Danni (esclusi quelli da furto e da atti vandalici) arrecati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di terzi o di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree dove si svolgono le attività dell'Assicurato.

22.13 RC derivante dall'organizzazione d'attività ricreative e/o dopolavoristiche a favore dei dipendenti e loro conviventi; dall'organizzazione e partecipazione a mostre, fiere, convegni, e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands) anche presso locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi nonché quelli derivanti all'Assicurato nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

22.14 RC derivante dalla distribuzione di cibi e bevande anche per mezzo di distributori automatici sia di proprietà che di terzi; dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture dell'Azienda, anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio.

22.15 Danni cagionati alle apparecchiature di terzi che l'Assicurato ha in comodato od uso;

22.16 Responsabilità civile personale:

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti, limitatamente ai casi di danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. Questi saranno considerati terzi fra loro limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

- Presidente, Amministratori e Consiglieri d'Amministrazione, nonché le persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Assicurato, funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni.
- Dipendenti ed i lavoratori parasubordinati per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 626/94 e successive modif. e integr.
- studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, lavoratori a rapporto interinale, obiettori di coscienza, praticanti, laureati ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi d'istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase d'esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei Dipendenti con l'Assicurato o fra di loro;

22.17 danni da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricoli o di servizi solo se conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza;

22.18 R.C. derivante dalla gestione delle reti fognarie per danni conseguenti a rotture accidentali di condutture e tubazioni ed a rigurgiti.

### 23. Limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie.

EVENTI/GARANZIE	SCOPERTI E FRANCHIGIE	LIMITI D'INDENNIZZO
22.6: ricorso Terzi da incendio	1.000,00	250.000,00 per sinistro e per anno
22.9: danni da inquinamento accidentale	10% minimo 3.000,00 massimo 30.000,00	500.000,00 per sinistro e per anno
22.10: danni ai cavi, alle condutture ed agli impianti sotterranei ...	10% minimo 500,00 massimo 3.000,00	50.000,00 per sinistro e per anno
22.12: danni ad autoveicoli in sosta...	500,00	150.000,00 per sinistro e per anno
22.17: danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi	10% minimo 1.500,00	100.000,00 per sinistro e per anno
22.18: danni da reti fognarie	10% minimo 2.000,00	100.000,00 per sinistro e per anno

Le garanzie tutte di cui alla presente polizza sono prestate con l'applicazione di una **franchigia per ogni e ciascun sinistro di € 500,00.**

Si precisa che gli scoperti e le franchigie indicati nel contratto non sono cumulabili tra loro.

La Società s'impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo d'eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.


Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie, rimettendo l'elenco dei sinistri liquidati, le copie delle pratiche d'indennizzo corredate di tutti gli atti (denunce, quietanze etc.), e il Contraente s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente s'impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **24. Estensione territoriale.**

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.



## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### 25. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società d'Assicurazione, all'Agenzia cui è stato assegnato il contratto od alla Società di brokeraggio, a parziale deroga dell'art. 1913 del C.C., entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965 n° 1124 e del 38/2000.

### 26. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

La Società assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato/i, designando ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/i, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce.

Qualora la somma superi detto massimale, le spese saranno ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società s'impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso.

### 27. Comunicazione dati relativi ai sinistri.

La Società Assicuratrice è tenuta a fornire al Contraente e al Broker entro 15 gg. dallo spirare di ogni semestre, o in caso di necessità entro 30 giorni dalla data della specifica richiesta, i dati relativi ai sinistri denunciati.

Tale documentazione dovrà indicare:

- ◇ Numero dei sinistri denunciati e il nominativo della controparte;
- ◇ Importo liquidato e/o riservato per ciascun sinistro;
- ◇ Sinistri senza seguito;
- ◇ Sinistri respinti.



**28. Massimali.**

**A) R.C.T.**

- € 2.500.000.000 per sinistro;
- € 2.500.000.000 per persona;
- € 2.500.000.000 per danni a cose;

**B) R.C.O.**

- € 1.500.000.000 per sinistro;
- € 1.500.000.000 per persona.

**29. Calcolo premio anticipato:**

Il premio anticipato di primo anno per la presente polizza viene calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- Condotte esterne adduttrici Km. 1.158;
- Reti interne distributrici Km. 3557;
- Reti fognarie Km. 189;
- N. 1 impianto di monitoraggio;
- N. 17 impianti di depurazione.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**

---

•

**ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.**

**SCHEMA OFFERTA**

**POLIZZA RCT/O**

**PREMIO ANNUO LORDO:**

**EURO** .....(in cifre);

**EURO** .....(in lettere).

**TASSO LORDO APPLICATO:**

- **SULLE CONDOTTE ESTERNE ADDUTTRICI PER KM.....;**
- **SULLE RETI INTERNE DISTRIBUTRICI PER KM.....;**
- **SULLE RETI FOGNARIE PER KM.....;**
- **PER CIASCUN IMPIANTO DI MONITORAGGIO.....;**
- **PER CIASCUN IMPIANTO DI DEPURAZIONE.....**

**Coassicurazione:** SI  NO

**Quota di ritenzione:** .....%

**Coassicuratrici:**

1. .... quota .....%
2. .... quota .....%
3. .... quota .....%
4. .... quota .....%
5. .... quota .....%

**Data ...**

**LA SOCIETA' (timbro e firma)**